

Publicato il 28/10/2022

N. 01490/2022 REG.PROV.COLL.
N. 01341/2021 REG.RIC.



R E P U B B L I C A I T A L I A N A

IN NOME DEL POPOLO ITALIANO

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia

(Sezione Terza)

ha pronunciato la presente

SENTENZA

sul ricorso numero di registro generale 1341 del 2021, proposto da ~~XXXXXX~~, rappresentato e difeso dall'Avv. Adriano Tolomeo, con domicilio telematico p.e.c., come da Registri di Giustizia;

contro

Regione Puglia, in persona del legale rappresentante p. t., rappresentata e difesa dall'avv. Brunella Volini ed elettivamente domiciliata in Bari, Lungomare Nazario Sauro nn. 31-33, presso l'Avvocatura regionale;

nei confronti

~~Bianco Guido, Ciranna, Giuseppa Esposito, Emanuela De Benedetto~~
ed altri controinteressati, non costituiti in giudizio;

per l'annullamento

previa concessione di tutela cautelare

dei seguenti atti: 1) la Determinazione del Dirigente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali della Regione Puglia 12/10/21 n. 416 pubblicata sul BURP 14/10/21 n. 129 (Misura

“Reimpianto olivi zona infetta” di cui all’art. 6 del Decreto Interministeriale n. 2484/2020, di attuazione delle disposizioni di cui all’articolo 8-quater della Legge 21 maggio 2019, n. 44, relativo all’attuazione del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia”; 2) la Determinazione del Dirigente di Settore 17/2/21 n. 86 di aggiornamento della graduatoria delle domande di aiuto individuali ed ammissione all’istruttoria tecnico-amministrativa; 3) ogni altro atto presupposto, connesso, collegato o consequenziale tra cui il provvedimento 07/10/2021 prot n. 0002284 comunicato via p.e.c. il 12/10/2021 del Direttore del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale e Ambientale della Regione Puglia e la presupposta nota A00_180/PROT 15/07/2021 0039998 del Servizio Territoriale di Lecce del medesimo Dipartimento; nonché - ove occorra e nei limiti – della *lex specialis* della procedura;

Visti il ricorso e i relativi allegati;

Visto l'atto di costituzione in giudizio di Regione Puglia;

Visti tutti gli atti della causa;

Relatore, nell'udienza pubblica del giorno 26 ottobre 2022, il dott. Orazio Ciliberti e uditi per le parti i difensori, come da verbale di udienza;

Ritenuto e considerato, in fatto e diritto, quanto segue.

FATTO e DIRITTO

I - Con Determina datata 8/9/2020 n. 377, il Dirigente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali approvava l’Avviso pubblico per la l’aiuto al reimpianto di olivi in zona infetta da *xylella fastidiosa*, in esecuzione del Decreto interministeriale 6/3/20 n. 2484 recante, a sua volta, misure attuative del “Piano straordinario per la rigenerazione olivicola della Puglia” approvato dall’art. 8-quater del

D.L. n. 27/2019.

Tale Avviso pubblico prevedeva, all'art. 12 (tra i "*Criteri di selezione e attribuzione dei punteggi*"), in attuazione del "*Principio 4 – Priorità ai soggetti che sono in possesso della qualifica di Imprenditore Agricolo Professionale (IAP) o Coltivatore Diretto (CD)*", il riconoscimento di 10 punti agli agricoltori in possesso della qualifica IAP o CD.

Con successiva Determina 28/09/20 n. 404 del Dirigente Sezione Gestione Sostenibile e Tutela delle Risorse Forestali e Naturali, l'Avviso pubblico veniva modificato con la precisazione che il possesso della qualifica professionale era da riferirsi "*al momento della presentazione della domanda*" di aiuto.

Il ricorrente, iscritto con riserva all'INPS come IAP (Imprenditore Agricolo Professionale), a far data dal 18/12/2018, e in possesso di certificazione regionale di riconoscimento provvisorio della qualifica di IAP (rilasciata con nota del 21/01/2019), proponeva domanda in data 16/11/2020, per chiedere l'aiuto economico al reimpianto.

Dalla lettura della Deliberazione dell'Autorità di Gestione n. 86/2021, il ricorrente verificava subito che i 10 punti per la qualifica IAP non gli erano riconosciuti.

In ragione di ciò, proponeva ricorso gerarchico, evidenziando l'erroneità della valutazione presupposta dalla graduatoria provvisoria e producendo copia della certificazione di riconoscimento provvisorio della qualifica di IAP.

In data 30/08/2021, il ricorrente otteneva, nel frattempo, l'attestazione definitiva di riconoscimento della qualifica di IAP.

Con provvedimento del 07/10/2021 prot n. 0002284, comunicato con p.e.c. del 12/10/2021, il Direttore del Dipartimento Agricoltura Sviluppo Rurale ed Ambientale della Regione Puglia comunicava il rigetto del ricorso gerarchico, rilevando che nel corso dell'istruttoria effettuata era

emerso che il ricorrente fosse in possesso di *“un attestato condizionato di imprenditore agricolo professionale e non già un attestato definitivo comprovante il possesso dei requisiti”*, con la conseguenza che ciò non consentirebbe *“il riconoscimento del possesso della qualifica di IAP ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui al Principio 4 dell'Avviso pubblico in questione, in quanto, alla data di presentazione della domanda di aiuto, la S.V. non possedeva la definitiva attestazione della qualifica di imprenditore agricolo professionale”*, confermandosi pertanto il *“punteggio pari a zero al Principio 4 dei criteri di selezione, assegnato”*.

Tale assunto rifluiva nella successiva graduatoria, approvata con la Determinazione del Dirigente Sezione Gestione Sostenibile della Regione Puglia datata 12/10/2021 n. 416 laddove, nel ribadire il rigetto del ricorso gerarchico, si riconosceva al ricorrente 80,51 punti, collocandolo al 5.574° posto. Viceversa, l'attribuzione dei 10 punti previsti dal Principio 4 dell'art. 12 lo avrebbe portato al 324° posto, posizione utile per l'ottenimento dell'aiuto comunitario, atteso che la stessa Determinazione n. 416/21 statuiva di *“ammettere all'istruttoria tecnico amministrativa le domande di aiuto collocate in posizione utile nella predetta graduatoria dalla posizione n. 1 alla posizione n. 568”*.

Il ricorrente insorge, con il ricorso notificato il 09.12.2021 e depositato il 24.12.2021, per impugnare gli atti in epigrafe indicati.

Deduce i seguenti motivi di diritto: 1) violazione Art. 12; Principio 4 dell'Avviso pubblico DDS n 377/20M eccesso di potere carenza ed inesistenza dei presupposti e per contraddittorietà, eccesso di potere per carenza di motivazione; 2) violazione art. 1, comma 5-ter, D.Lgs. n. 99/2004 come modificato dall'art. 1 D.Lgs. n. 101/05; eccesso di potere per carenza di motivazione, motivazione perplessa; illegittimità derivata. Si costituisce la Regione intimata per resistere nel giudizio.

Con ordinanza collegiale n. 81 del 17.02.2022, questa Sezione accoglie l'istanza cautelare ed ordina un'integrazione del contraddittorio, a cui il ricorrente dà esecuzione.

Con successive memorie, le parti costituite ribadiscono e precisano le rispettive deduzioni e conclusioni.

All'udienza del 26 ottobre 2022, la causa è introitata per la decisione.

II – Il ricorso è fondato.

III – La mancata attribuzione dei 10 punti invocati dal ricorrente (previsti dal Principio 4 dell'art. 12 dell'Avviso pubblico, di cui alla Determina regionale n. 377/2020) è motivata dalla Regione resistente, in relazione alla circostanza dell'aver lo stesso ricorrente presentato - alla data della domanda di aiuto - esclusivamente istanza di riconoscimento della qualifica di IAP (Imprenditore agricolo professionale), ai sensi dell'art. 1, comma 5-ter D.Lgs. n. 99/2004, situazione - secondo l'Amministrazione regionale - non equiparabile ai fini della procedura alla qualifica di imprenditore agricolo professionale, conseguita in via definitiva, ex art. 1, commi 1 e 3, D.Lgs. n. 99/2004.

Detta interpretazione della *lex specialis* non è condivisibile, in quanto contrasta con l'espressa equiparazione normativa di cui al citato art. 1, comma 5-ter, del D.Lgs. n. 99/2004, avente portata generale, a mente del quale: *“Le disposizioni relative all'imprenditore agricolo professionale si applicano anche ai soggetti persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti all'apposita gestione dell'INPS. Entro ventiquattro mesi dalla data di presentazione dell'istanza di riconoscimento, salvo diverso termine stabilito dalle regioni, il soggetto interessato deve risultare in possesso dei requisiti di cui ai predetti commi 1 e 3, pena la decadenza degli eventuali benefici*

conseguiti. Le Regioni e l'Agencia delle entrate definiscono modalità di comunicazione delle informazioni relative al possesso dei requisiti relativi alla qualifica di IAP".

Detta equiparazione non è limitata al mero riconoscimento di benefici tributari, come asserito dall'Amministrazione resistente ma smentito dall'orientamento della più avvertita giurisprudenza amministrativa (cfr.: Cons. Stato, Sez. VI, 31.12.2018, n. 7314).

Le impugnate Determinazioni regionali non tengono conto di quanto stabilito proprio dalla Regione Puglia, in propri atti concernenti il *"rilascio delle certificazioni sulle qualifiche imprenditoriali in agricoltura"* - atti aventi carattere generale e, se non dotati di forza eterointegrativa, quantomeno costituenti parametro interpretativo privilegiato in materia – a tenore dei quali il già citato art. 1 del D.Lgs. n. 99/2004, al *"comma 5-ter (IAP provvisorio) ... prevede che le disposizioni relative allo IAP si riferiscono anche ai soggetti, persone fisiche o società che, pur non in possesso dei requisiti di cui ai commi 1 e 3 della normativa, abbiano presentato istanza di riconoscimento della qualifica alla Regione competente che rilascia apposita certificazione, nonché si siano iscritti nella relativa gestione previdenziale INPS per lo IAP provvisorio"* (cfr.: punto 4 dell'Allegato A della Determinazione 15/02/2016 n. 49 del Dirigente della Sezione Alimentazione del Dipartimento Agricoltura, su BURP 03/03/16 n. 21).

L'equiparazione tra l'imprenditore agricolo professionale e colui che, avendone chiesto il riconoscimento e avendone i titoli, è in attesa di vedersi riconosciuta la qualifica IAP, risponde alla *ratio* di non consentire che sia penalizzato l'operatore agricolo che, svolgendo professionalmente la sua attività ancora non ne ha la certificazione, a causa del ritardo con cui la P.A. talora attribuisce il riconoscimento.

Ne consegue che l'equiparazione possa essere applicata in via generale

ed estendersi anche al caso in esame, in quanto se è vero che la *lex specialis* non la richiama espressamente, è altresì vero che non ne esplicita affatto la preclusione.

Senza dire che la procedura in argomento è stata, comunque, integrata dal successivo riconoscimento al ricorrente della qualifica di IAP in via definitiva, a far data dal 30.8.2021 (quando erano ancora in via di definizione sia la procedura di individuazione dei beneficiari dell'aiuto sia la decisione del ricorso gerarchico).

Ne consegue che i provvedimenti impugnati sono illegittimi, nella parte in cui non riconoscono al ricorrente il possesso della qualifica IAP ai fini dell'assegnazione del punteggio di cui al Principio 4 dell'Avviso pubblico, quindi negano l'attribuzione dei 10 punti previsti dall'art. 12 dell'Avviso medesimo.

IV – In conclusione, il ricorso è accolto. Le spese del giudizio seguono la soccombenza e sono liquidate come da dispositivo.

P.Q.M.

Il Tribunale Amministrativo Regionale per la Puglia (Sezione Terza), definitivamente pronunciando sul ricorso, come in epigrafe proposto, lo accoglie e, per l'effetto, annulla i provvedimenti impugnati.

Condanna la Regione resistente alle spese del giudizio, liquidate in euro 1.500,00, oltre Iva, c.p.a. e rimborso del contributo unificato.

Ordina che la presente sentenza sia eseguita dall'Autorità amministrativa.

Così deciso in Bari, nella camera di consiglio del giorno 26 ottobre 2022, con l'intervento dei magistrati:

Orazio Ciliberti, Presidente, Estensore

Carlo Dibello, Consigliere

Giacinta Serlenga, Consigliere

IL PRESIDENTE, ESTENSORE
Orazio Ciliberti

IL SEGRETARIO